

UNIONE MONTANA PREALPI VICENTINE

VALCHIAMPO

Provincia di Vicenza

Chiampo – Piazza Giacomo Zannella 42

C.F. 94026280241

Pec: protocollo.unione.montanavalchiampo.vi@pecveneto.it

NORME REGOLAMENTARI PER LA RACCOLTA FUNGHI

(approvate con D.G. n. 1 del 04.04.2024)

Valide nel territorio dei comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino.

1) TITOLO PER LA RACCOLTA

Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la **ricevuta del versamento del contributo**, stabilito Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo, accompagnata da **documento di identità in corso di validità**.

Detto titolo può essere rilasciato solo ai soggetti che hanno compiuto 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

2) CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA

Sono stabiliti i seguenti importi:

CONTRIBUTO	VALIDITA'	COSTO RESIDENTI	COSTO NON RESIDENTI
GIORNALIERO	Giorno prescelto	Euro 6.00	Euro 6.00
MENSILE	30gg dal giorno prescelto	Euro 20.00	Euro 40.00
ANNUALE	12 mesi	Euro 30.00	Euro 60.00

3) VERSAMENTO CONTRIBUTI

Il pagamento deve avvenire tramite versamento su **c/c bancario**:

IBAN: IT05 H 05034 60290 000000006428 presso **Tesoriere Ente Banco BPM agenzia di Chiampo** intestato a **Unione Montana Prealpi Vicentine Val Chiampo**.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato il nominativo dell'intestatario, la tipologia di contributo (giornaliero – mensile – annuale), l'importo e la data di inizio validità.

GIORNATE DI RACCOLTA:

Per i residenti nella U.M.P.V.

Tutti i giorni

Per i non residenti nella U.M.P.V.

Le giornate di raccolta sono: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

4) ORARIO E MODALITA' DI RACCOLTA

- La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

- Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
- È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della Legge 23 agosto 1993, n. 352.
- È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

5) ESONERI

Sono esonerati dal “contributo per la raccolta”:

- i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, **per la raccolta nei rispettivi fondi;**

- i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

6) RACCOLTA PER INTEGRAZIONE DI REDDITO

chi intende effettuare la raccolta dei funghi a scopo di integrazione del reddito, deve presentare alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta la documentazione prevista dalle norme vigenti.

7) LIMITI DI RACCOLTA

1) La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg.3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:

- a) *Agrocybe aegerita* (pioppini);
- b) *Amanita caesarea* (ovuli);
- c) *Boletus* gruppo *edulis* (porcini);
- d) *Calocybe gambosa* (*Tricholoma georgii*) (fungo di S. Giorgio, prugnolo);
- e) *Cantharellus cibarius* (finferlo, gallinaccio);
- f) *Cantharellus lutescens* (finferlo);
- g) *Clitopilus prunulus* (prugnolo);
- h) *Clitocybe geotropa*;
- i) *Craterellus cornucopioides* (trombetta da morto);
- j) *Macrolepiota procera* e simili (mazza di tamburo);
- k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (spugnola);
- l) *Polyporus poe caprae* (piede di capra);
- m) *Tricholoma* gruppo *terreum* (morette);
- n) *Russola virescens* (verdone);

2) I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati;

3) Nessun limite quantitativo è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo e suoi familiari, nell'ambito del fondo in proprietà o in possesso.

4) I titolari di autorizzazioni alla raccolta per integrazione del reddito possono raccogliere fino al triplo del limite previsto dal comma 1);

5) La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre (3) esemplari per specie.

6) Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

7) È vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato di ovulo chiuso.

Art. 9 – DIVIETI DI RACCOLTA

La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) per motivi selvicolturali, la raccolta dei funghi epigei è vietata fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati;
- e) la raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondi i principi generali del diritto. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di tabelle recanti divieto.

La tabellazione è a carico del proprietario.

Art. 10 – VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata:

1. al personale della struttura dell' Arma dei Carabinieri competente in materia forestale, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall' articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

1 bis. ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad Enti o Istituti di beneficenza.

Art. 11 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per la violazione delle disposizioni della presente dalla legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
- b) da € 78,00 a € 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;
- c) € 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
- d) € 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 per la specie armillaria mellea (chiodini);
- e) da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3,4 e 5 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
- f) da € 52,00 a € 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7;
- g) da € 78,00 a € 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui

all'articolo 5 della L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e la Legge Regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "*Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale e loro successive modificazioni*".

Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli Enti di cui all'articolo 2 della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Gli enti di cui all'articolo 2 della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

Relativamente alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "*Norme in materia di Unioni montane*", gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'Ente.

Art. 12 – RINVII

Per quanto non specificato dal presente regolamento si invia alle seguenti normative e atti:

- L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02.05.2012 "*Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati*".
- Allegato A DGR n. 739 del 02.05.2012 Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*".
- L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. Disposizioni esecutive di attuazione.